

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-731 del 08/02/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "Azienda Agricola SASSI CRISTIAN" - comune di Correggio.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-757 del 07/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.22033/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**Azienda Agricola SASSI CRISTIAN**" – comune di **Correggio**.

### IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**Azienda Agricola SASSI CRISTIAN**" avente sede legale in Strada De Pont Da Rif n.3 - comune di Moena e stabilimento in **Via Ronchi San Prospero n.1** - comune di **Correggio** - provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di elicicoltura e coltivazione di ortaggi, spezie, piante aromatiche e farmaceutiche, acquisita agli atti di ARPAE con PG/63197 del 14/04/2022, la documentazione a completamento, relativa all'impatto acustico dell'attività, acquisita al PG/114328 del 11/07/2022, e le successive integrazioni, acquisite ai prott. PG/159787 del 29/09/2022 e PG/166542 del 11/10/2022, con cui la ditta ha fornito precisazioni in merito alle acque reflue generate dalle attività aziendali e relativi sistemi di trattamento;

Preso atto che la sopra richiamata domanda di AUA è stata presentata a seguito di un intervento di ristrutturazione edilizia di un fabbricato esistente, oggetto di SCIA comunale, con insediamento di nuova azienda agricola dedita all'attività di elicicoltura e di coltivazione ortaggi e piante aromatiche. Il nuovo insediamento sarà costituito da 2 distinti edifici, denominati in planimetria corpo A e corpo B. Nell'edificio denominato corpo A, consistente in un capannone agricolo, avente una superficie di circa 200 m<sup>2</sup>, provvisto di bagno e spogliatoio, verranno ricavati gli uffici amministrativi e gli ambienti per la lavorazione, la preparazione, il confezionamento e l'eventuale vendita diretta dei prodotti agricoli e dei prodotti di elicicoltura, mentre l'edificio denominato corpo B, di tipo residenziale, ospiterà le 2 unità abitative connesse all'attività di cui sopra, destinate all'abitazione del proprietario e della sua famiglia; agli spazi interni sopra descritti saranno inoltre affiancati una serie di recinti esterni, suddivisi in corsie recintate, dedicati all'allevamento ed alla riproduzione delle chioccioline ed i campi di coltivazione dei prodotti agricoli aziendali;

Tenuto conto che, per quanto sopra illustrato, relativamente alla matrice scarichi, la sopra richiamata domanda è relativa all'acquisizione del titolo abilitativo ambientale per due distinti punti di scarico S1 ed S2, aventi entrambi recapito in corpo idrico superficiale, che raccolgono rispettivamente le acque reflue provenienti dall'edificio denominato corpo A (scarico S1), costituite dalle acque utilizzate per il lavaggio dei vegetali, per le operazioni di lavaggio e sanificazione delle chioccioline e per il lavaggio dei locali e delle attrezzature utilizzate nella lavorazione, inclusive delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici del capannone, e le acque reflue provenienti dall'edificio denominato corpo B (scarico S2), derivanti dai servizi igienici e dalle cucine delle abitazioni civili di cui sopra;

Rilevato pertanto che la domanda di AUA è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Rilevato altresì che, relativamente alle acque reflue provenienti dal lavaggio dei prodotti agricoli aziendali, dall'attività di elicoltura e dal lavaggio dei locali e delle attrezzature utilizzate nella lavorazione e trasformazione della produzione aziendale, prodotte nell'edificio denominato corpo A e confluenti nel punto di scarico S1, il Servizio Territoriale di questa Arpae, nella relazione tecnica PG/13659 del 25/01/2023, ha ritenuto di classificare tali reflui come assimilati ai domestici "per legge", conformemente al capitolo 2 paragrafo 2.3, punto III della DGR 1053/03, vista la sussistenza dei requisiti di assimilazione previsti dalla stessa DGR per le imprese dedite alla trasformazione o valorizzazione della produzione agricola;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto indicato nella sopra richiamata relazione Arpae, che le acque reflue prodotte dal lavaggio dei prodotti agricoli aziendali, dall'attività di elicoltura e dal lavaggio dei locali e delle attrezzature utilizzate nella lavorazione e trasformazione della produzione aziendale si configurino come acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera c) del D.Lgs 152/2006, in quanto derivanti da impresa dedita anche ad attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola, conformemente al capitolo 2 paragrafo 2.3, punto III della DGR 1053/03;

Acquisiti:

- al Prot. di Arpae PG/23240 del 06/02/2024, il nulla osta del Comune di Correggio, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativo allo scarico S2, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche prodotte dalle cucine e dai servizi igienici dell'edificio denominato corpo B, sulla base della sopra richiamata relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – sede di Novellara PG/13659 del 25/01/2023;

- al Prot. di Arpae PG/19153 del 31/01/2024, il parere di compatibilità idraulica favorevole rilasciato dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, ai sensi della LR 4/2007, in merito allo scarico indiretto in Cavo Naviglio delle acque reflue prodotte negli edifici denominati corpo A e B dello stabilimento;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

#### determina

1) che le acque reflue prodotte dal lavaggio dei prodotti agricoli aziendali, dall'attività di elicicoltura e dal lavaggio dei locali e delle attrezzature utilizzate nella lavorazione e trasformazione della produzione aziendale, sono assimilate alle acque reflue domestiche per legge ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 101, comma 7, lettera c) e della DGR 1053/2003 capitolo 2 paragrafo 2.3, punto III;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**Azienda Agricola SASSI CRISTIAN**" ubicato nel comune di **Correggio – Via Ronchi San Prospero n.1** - provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	- Autorizzazione allo scarico S1, in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche, inclusive di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della DGR 1053/2003; - Autorizzazione allo scarico S2, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**Allegato 1 – Scarico (S1), in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche, inclusive di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006;**

**Allegato 2 – Scarico (S2), in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006;**

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.**

- 3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.
- 6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all’articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all’autorizzazione o all’impianto devono essere comunicate all’Autorità competente ai sensi dell’art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.
- 9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di Arpae.
- 10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all’interessato.

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
firmato digitalmente

**Allegato 1 - Scarico (S1), in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche, inclusive di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della DGR 1053/2003;**

L'Azienda Agricola SASSI CRISTIAN", presso il sito di Via Ronchi San Prospero n.1 nel comune di Correggio, svolge attività di elicicoltura, finalizzata all'ottenimento di chioccioline per uso alimentare e bava di lumache, e attività di coltivazione e lavorazione dei prodotti agricoli consistenti in ortaggi, spezie, piante aromatiche e farmaceutiche.

L'insediamento oggetto della presente autorizzazione è costituito da n°2 edifici: il primo denominato corpo A, è costituito da un capannone agricolo di circa 200 m<sup>2</sup>, provvisto di bagno e spogliatoio, che sarà adibito alle attività di lavorazione, preparazione, confezionamento ed eventuale vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali e dei prodotti di elicicoltura, ed il secondo, denominato corpo B, di tipo residenziale, che ospiterà le 2 unità abitative connesse all'attività di cui sopra, destinate all'abitazione del proprietario e della sua famiglia; agli spazi interni sopra descritti saranno inoltre affiancati una serie di recinti esterni, suddivisi in corsie recintate, dedicati all'allevamento ed alla riproduzione delle chioccioline ed i campi di coltivazione dei prodotti agricoli aziendali.

Gli scarichi oggetto della presente autorizzazione, aventi entrambi recapito in corpo idrico superficiale, saranno pertanto costituiti dallo scarico S1, oggetto del presente Allegato 1, che farà riferimento all'edificio denominato corpo A e raccoglierà le acque reflue derivanti dalle operazioni di lavaggio dei vegetali e delle chioccioline (sbavatura e sanificazione), dal lavaggio delle attrezzature e dei locali utilizzate per l'attività e dai servizi igienici del capannone, e dallo scarico S2, oggetto del successivo Allegato 2, che farà riferimento all'edificio denominato corpo B, e raccoglierà i reflui derivanti dalle cucine e dai servizi igienici provenienti dalle due unità abitative presenti nell'insediamento.

Per le acque derivanti dall'attività di lavorazione delle chioccioline (n°3 cicli di lavaggio al giorno per 200 giorni anno, per un consumo di circa 3 l per ciascun lavaggio) il gestore ha stimato una produzione di acque reflue di circa 2m<sup>3</sup> anno. Tali acque, unitamente alle acque derivanti dalle operazioni di lavaggio e trasformazione dei vegetali aziendali, sono classificate come acque reflue assimilate "per legge" ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera c) del D.Lgs 152/2006, in quanto l'attività che la Ditta intende svolgere si configura come trasformazione e valorizzazione della produzione agricola aziendale.

L'edificio di cui sopra risulta essere di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti (AE); in particolare si stima una capacità massima di 3 AE così ripartita: 1 AE relativo all'elicicoltura ed alla lavorazione ortaggi e 2 AE per lo spogliatoio/bagno del capannone.

Il trattamento dei reflui provenienti dal corpo A avviene attraverso un sistema costituito da due pozzetti degrassatore, un dissabbiatore, una fossa imhoff e un trattamento finale con filtro batterico anaerobico.

Il corpo idrico recettore dello scarico è il fosso stradale di via Ronchi San Prospero afferente al Canale di bonifica denominato Cavo Naviglio.

La planimetria di riferimento è la Tavola 12 denominata "Schema fognature" allegata alla domanda di autorizzazione.

**Prescrizioni:**

1. L'impianto di depurazione dei reflui confluenti nello scarico S1 deve essere realizzato come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali, come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n°1053/03.

2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. La Ditta dovrà essere in possesso di apposito collaudo dell'impianto di depurazione, a firma di tecnico abilitato, che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.
4. Il pozzetto di ispezione, assunto per il controllo dello scarico S1, posizionato a valle dell'impianto di trattamento dei reflui, dopo il filtro batterico anaerobico, dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
5. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque reflue domestiche devono essere completamente separate. E' ammesso lo scarico dei pluviali direttamente a perdere sul terreno purchè non vi siano fenomeni di promiscuità con la rete fognaria domestica.
6. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
7. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento dell'impianto di trattamento dei reflui, anche effettuando periodici interventi di manutenzione e controllo sull'impianto stesso.
8. Degli interventi di manutenzione cui al punto 7 dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto, e tenere a disposizione degli organi di controllo, la relativa documentazione.
9. I fanghi/grassi di risulta derivanti dagli impianti di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento come rifiuti ai sensi della normativa vigente.
10. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
11. La portata massima complessiva degli scarichi S1 ed S2 dovrà essere limitata al valore di 44,11 l/s.
12. La Ditta dovrà assicurare le corrette condizioni di deflusso del fosso stradale tramite operazioni di pulizia, taglio della vegetazione e spurgo ove necessario, al fine di assicurarne l'efficienza idraulica.
13. Al fine di evitare rigurgiti all'interno della rete fognaria privata, **la Ditta deve installare sullo scarico S1 apposito dispositivo tipo valvola a clapet.**

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

## **Allegato 2 – Scarico (S2), in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006;**

Lo scarico S2, oggetto del presente allegato, è costituito dalle acque reflue domestiche prodotte dalle cucine e dai servizi igienici delle due unità abitative connesse all'attività di cui sopra, destinate all'abitazione del proprietario e della sua famiglia, che costituiscono l'edificio residenziale denominato corpo B.

L'edificio di cui sopra risulta essere di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti (AE); in particolare si stima una capacità massima recettiva di 7 AE così ripartiti: 5 AE per l'appartamento 1 e 2 AE per l'appartamento 2;

Il trattamento dei reflui avviene attraverso un sistema costituito da cinque pozzetti degrassatore, tre fosse imhoff e un filtro batterico anaerobico finale.

Il corpo idrico recettore dello scarico è il fosso stradale di via Ronchi San Prospero afferente al Canale di bonifica denominato Cavo Naviglio.

La planimetria di riferimento è la Tavola 12 denominata "Schema fognature" allegata alla domanda di autorizzazione.

### **Prescrizioni:**

1. L'impianto di depurazione dei reflui confluenti nello scarico S2 deve essere realizzato come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali, come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n°1053/03.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. La Ditta dovrà essere in possesso di apposito collaudo dell'impianto di depurazione, a firma di tecnico abilitato, che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.
4. Il pozzetto di ispezione, assunto per il controllo dello scarico S2, posizionato a valle dell'impianto di trattamento dei reflui, dopo il filtro batterico anaerobico, dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
5. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque reflue domestiche devono essere completamente separate. E' ammesso lo scarico dei pluviali direttamente a perdere sul terreno purchè non vi siano fenomeni di promiscuità con la rete fognaria domestica.
6. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente;
7. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento dell'impianto di trattamento dei reflui, anche effettuando periodici interventi di manutenzione e controllo sull'impianto stesso.
8. Degli interventi di manutenzione cui al punto 7 dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto, e tenere a disposizione degli organi di controllo, la relativa documentazione.

9. I fanghi/grassi di risulta derivanti dagli impianti di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento come rifiuti ai sensi della normativa vigente.
10. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
11. La portata massima complessiva degli scarichi S1 ed S2 dovrà essere limitata al valore di 44,11 l/s.
12. La Ditta dovrà assicurare le corrette condizioni di deflusso del fosso stradale tramite operazioni di pulizia, taglio della vegetazione e spurgo ove necessario, al fine di assicurarne l'efficienza idraulica.
13. Al fine di evitare rigurgiti all'interno della rete fognaria privata, **la Ditta deve installare sullo scarico S2 apposito dispositivo tipo valvola a clapet.**

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.**

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'impatto acustico dell'attività, a firma di tecnico abilitato in acustica ambientale, di evince la compatibilità dell'attività sopra descritta con il clima acustico presente nell'area, senza superamenti dei limiti normativi in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**